

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Qualità dell'aria e Risorse Energetiche**

N. 51-8212/2015

**OGGETTO: Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
art. 29-octies del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e variazione di titolarità**

Da: COMITAL S.p.A.
Sede legale: Str. Brandizzo 130, Volpiano (TO)
Sede Operativa: Str. Brandizzo 130, Volpiano (TO)
P.IVA: 00832950018 Pos. 004549

a: LAMALU S.p.A.
Sede legale: Via Casalino 5/H, Bergamo (BG)
Sede Operativa: Str. Brandizzo 130, Volpiano (TO)
P.IVA: 03950330161 Pos. 021552

| | |
|---|---|
| Installazione: | Fusione e laminazione dell'alluminio e trattamento acque reflue |
| Sede dell'installazione: | Str. Brandizzo 130, Volpiano (TO) |
| Gestori delle attività svolte nell'installazione: | LAMALU S.p.A. COMITAL S.r.l. con unico socio |
| Impresa oggetto della presente autorizzazione: | LAMALU S.p.A. |
| Sede Legale: | Via Casalino 5/H, Bergamo (BG) |
| Sede Operativa: | Str. Brandizzo 130, Volpiano (TO) |
| P.IVA.: | 03950330161 |
| Attività svolta dal Gestore: | Codice 2.5 b) – <i>fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli</i> |
| Posizione Impresa: | 021552 |

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 87-1242662 del 23 ottobre 2007 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale all'Impresa COMITAL S.p.A. per l'esercizio della seguente attività IPPC:
 - **Codice 2.5 b)** – *fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli;*
- la suddetta autorizzazione è stata aggiornata e rettificata con i seguenti atti:
 - o D.D. n. 12-18306 del 25 febbraio 2008
 - o D.D. n. 5-1891 del 21 gennaio 2009
 - o D.D. n. 39-19863 del 11 maggio 2009
 - o D.D. n. 69-33709 del 23 settembre 2011
 - o D.D. n. 8-5236 del 7 febbraio 2013;
- in data 14 novembre 2013 (prot. n. 192038) COMITAL S.p.A. ha presentato domanda ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, provvedendo a versare l'importo definito dal D.Interm. del 24 Aprile 2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria;
- con istanza pervenuta il 7 gennaio 2014 (prot. n.1963), l'Impresa LAMALU S.p.A. ha chiesto, a seguito di conferimento di ramo d'azienda, la variazione di titolarità dell'autorizzazione integrata ambientale D. D. n. 87-1242662 del 23 ottobre 2007 e successive modifiche da **COMITAL S.p.A.** a **LAMALU S.p.A.**, e pertanto di subentrare nell'istruttoria per il rinnovo;
- nelle integrazioni inviate con nota del 22 gennaio 2014 (prot. n. 11908) l'Impresa LAMALU S.p.A. ha specificato ulteriormente le parti di stabilimento acquisite da sottoporre alla procedura di rinnovo (soggette alla normativa IPPC), ovvero le sole attività di fonderia e laminazione pesante (capannone "C2"), escludendo pertanto dal riesame le restanti attività in capo a COMITAL S.p.A. non rientranti tra quelle di cui al codice 2.5b (capannone "C1");

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti dalla Direttiva "IED" 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), attualmente recepita in Italia dalla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";
- in data 11 aprile 14 è entrato in vigore il D.lgs. 46, che, recependo la direttiva IED

2010/75/UE, ha modificato la disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale; tale decreto ha introdotto nuove disposizioni relativamente al procedimento di rilascio e al contenuto dell'AIA; inoltre l'art. 29-octies del D.lgs. 152/06, come attualmente modificato, non contempla più il rinnovo, sostituito con il riesame periodico nei casi previsti dallo stesso articolo;

- ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06, l'autorità competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni;
- l'art. 5, lettera i-quater del D.Lgs 152/2006, così come modificato dal citato D.Lgs. 46/2014, definisce "installazione" un'unità tecnica permanente in cui siano svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte seconda e qualsiasi attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore;
- nel caso in esame le aree di transito esterne, la rete di distribuzione delle acque tecnologiche e la rete di raccolta delle acque reflue, nonché il prelievo da pozzo e da acquedotto sono in comune tra le due aziende; per quanto sopra detto, si è ritenuto di considerare l'intera installazione costituita dall'impianto di fusione e laminazione pesante della Società LAMALU S.p.A. e dall'impianto di trattamento acque reflue e di laminazione leggera e ricottura della Società COMITAL S.p.A.;
- il citato D.Lgs. 46/2014 ha anche introdotto la nuova attività IPPC codice 6.11 (*attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/Cee, ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una delle attività di cui all'Allegato VIII del D.Lgs. 152/06*), che è risultata essere svolta da COMITAL S.p.A., in quanto gestore dell'impianto di trattamento acque a cui vengono inviati anche i reflui prodotti da LAMALU S.p.A.;
- per l'Azienda COMITAL S.p.A. risulta in itinere l'istruttoria, avviata con nota del 11 settembre 2014 (prot. n. 142497), per l'ottenimento dell'AIA per l'attività IPPC codice 6.11;
- le istruttorie dei due procedimenti per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali per le Aziende LAMALU S.p.A. e COMITAL S.p.A. sono state opportunamente coordinate, come previsto della definizione di "Autorizzazione Integrata Ambientale" di cui all'art. 5, comma 1, lettera o-bis) del D.Lgs 152/2006, così come modificato dal citato D.Lgs. 46/2014 ;

ESAMINATO:

- la documentazione presentata in data 14 novembre 2013 da COMITAL S.p.A. in allegato all'istanza di rinnovo;
- la documentazione allegata all'istanza di variazione di titolarità del 7 gennaio 2014;
- le successive integrazioni, trasmesse con note del 22 gennaio 2014 e del 31 marzo 2014 (prot. n. 56069);

- il seguente documento di riferimento per il settore produttivo in esame redatti dall'IPPC Bureau di Siviglia sulle migliori tecniche disponibili per la prevenzione integrata dell'inquinamento:
 - o *Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industry – Maggio 2005;*

ACQUISITI:

- i pareri delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale, nonché le osservazioni degli altri Servizi della Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino), pervenuti nel corso della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 14 maggio 2014 e convocata ai sensi dell'art. 29-quater comma 5, del D.Lgs. 152/06 con nota del 16 aprile 2014 (prot. n. 66700);
- le risultanze della riunione della Conferenza di Servizi per il rilascio dell'AIA alla ditta COMITAL S.p.A. tenutasi in data 4 febbraio 2015 e convocata ai sensi dell'art. 29-quater comma 5, del D.Lgs. 152/06 con nota del 21 gennaio 2015 (prot. n. 8601);

RILEVATO CHE:

- COMITAL S.p.A. ha realizzato gli interventi prescritti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. n. 87-1242662 del 23 ottobre 2007;
- che è in corso di attuazione una procedura amministrativa di bonifica avviata ai sensi del D.M. 471/99 (Codice Anagrafe Bonifiche n. 741), gestita dal Comune di Volpiano;
- il D.lgs. 46/2014, recependo la direttiva IED 2010/75/UE, ha modificato la disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale; tale decreto ha introdotto nuove disposizioni relativamente al procedimento di rilascio ed al contenuto dell'AIA;

VALUTATO:

- le considerazioni ed il confronto delle tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame;
- i Report Ambientali annuali e i risultati del piano di monitoraggio e controllo svolto;

RITENUTO:

- di dover procedere alla variazione di titolarità dell'impianto, constatando che rimane invariata la sede operativa di Str. Brandizzo 130 nel comune di Volpiano e che l'impresa dichiara che nulla è variato circa l'attività autorizzata con i provvedimenti passati, nonché le tecnologie impiegate rispetto a quanto dichiarato nella relazione tecnica a suo tempo inviata;
- che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 46/2014, il procedimento di rinnovo dell'AIA svolto su istanza del Gestore ha valenza di riesame sull'intera installazione ai

- sensi dell'art. 29-octies, comma 3, del D.lgs. 152/06;
- che i contenuti dell'Autorizzazione Integrata Ambientale debbano essere aggiornati in relazione alle valutazioni prima richiamate procedendo al riesame della stessa al fine di aggiornarne le condizioni ed adeguarne la durata ai sensi della normativa vigente a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 46/2014;
 - che, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica, l'installazione in esame può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento ed in particolare le tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame, consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati;
 - che, alla luce di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni per riesaminare l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. n. 87-1242662 del 23 ottobre 2007, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, confermando ed in parte aggiornando le condizioni dell'autorizzazione in essere;

VISTI:

- la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale";
- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. n. 44 del 26 aprile 2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";
- il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (G.U. 222 del 22 settembre 2008);

- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, concernente l'adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/05;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".

DATO ATTO CHE:

- la Città Metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16, della L. n. 56 del 7 aprile 2014;

ATTESO:

- che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale;
visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;

- DETERMINA -

1. di prendere atto dell'intervenuta variazione di titolarità, modificando l'autorizzazione citata in premessa nel seguente modo:

Da: COMITAL S.p.A.

Sede legale: Str. Brandizzo 130, Volpiano (TO)

Sede Operativa: Str. Brandizzo 130, Volpiano (TO)

P.IVA: 00832950018 Pos. 004549

a: LAMALU S.p.A.

Sede legale: Via Casalino 5/H, Bergamo (BG)

Sede Operativa: Str. Brandizzo 130, Volpiano (TO)

P.IVA: 03950330161 Pos. 021552

2. di riesaminare, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'Impresa **LAMALU S.p.A.** per l'esercizio, presso l'installazione sita in **Str. Brandizzo 130**, nel Comune di **Volpiano**, dell'attività IPPC:

Codice 2.5 b) – fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli;

3. di subordinare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata

Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni;

4. che l'Allegato A sostituisce ogni altra disposizione contenuta nella precedente autorizzazione di cui alla D.D. n. 87-1242662 del 23 ottobre 2007 e nei successivi aggiornamenti;
5. che ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06, il gestore dovrà presentare domanda di riesame del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro dieci anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso, o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione eventualmente effettuato;
6. di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore;

- EVIDENZIA -

1. che il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione;
2. che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
3. che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
4. che, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Città Metropolitana di Torino, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale;
5. che le eventuali modifiche all'installazione successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06;
6. che il Gestore è tenuto ad informare la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia urbanistica, preventivamente alla realizzazione degli interventi previsti;
7. che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino e sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;

- INFORMA -

che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Volpiano, all'ARPA Piemonte, e all'ASL TO4.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 24 marzo 2015

Il Dirigente del Servizio Qualità dell'Aria
e Risorse Energetiche
Dott. Francesco PAVONE
firmato in originale

ALLEGATO A

| | |
|--|-----------|
| 1. ATTIVITA' PRODUTTIVA | 10 |
| 1.1. ATTIVITÀ PRODUTTIVA DELL'INSTALLAZIONE..... | 10 |
| 1.2. ATTIVITÀ PRODUTTIVA IN CAPO AL GESTORE DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE | 10 |
| 2. CONDIZIONI GENERALI..... | 11 |
| 3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE..... | 13 |
| 4. EMISSIONI IN ATMOSFERA | 14 |
| 4.1. LIMITI DI EMISSIONE..... | 14 |
| 4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI..... | 14 |
| 4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI | 15 |
| 4.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO | 16 |
| 4.5. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA..... | 18 |
| 5. CICLO DELLE ACQUE | 20 |
| 5.1. SITUAZIONE ESISTENTE..... | 20 |
| 5.1.1 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO | 20 |
| 5.1.2 SCARICO ACQUE REFLUE E METEORICHE | 20 |
| 6. GESTIONE DEI RIFIUTI..... | 20 |
| 7. PROTEZIONE SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE..... | 20 |
| 8. EMISSIONI SONORE..... | 21 |
| 9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI..... | 22 |

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA

1.1. ATTIVITÀ PRODUTTIVA DELL'INSTALLAZIONE

Nell'installazione in oggetto sono svolte le attività, con le relative capacità produttive nominali, indicate nella seguente Tabella 1.1.

Tabella 1.1 – Attività IPPC e capacità dell'installazione

| ATTIVITA' IPPC | CAPACITA' NOMINALE DELL'INSTALLAZIONE |
|---|---------------------------------------|
| Codice 2.5 b) – fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli; | 44 Mg/giorno |
| Codice 6.11 – attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/Cee, ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una delle attività di cui all'Allegato VIII del D.Lgs. 152/06 | ---- |

1.2. ATTIVITÀ PRODUTTIVA IN CAPO AL GESTORE DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

L'attività svolta dal Gestore cui la presente autorizzazione si riferisce, con la relativa capacità produttiva nominale, è indicate nella seguente Tabella 1.2.

Tabella 1.2 – Attività IPPC svolta dal Gestore

| ATTIVITA' IPPC | CAPACITA' NOMINALE |
|---|---------------------|
| Codice 2.5 b) – fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli; | 44 Mg/giorno |

L'attività produttiva consiste nella fusione di pani vergini di alluminio e di sfridi di laminazione, nonché di alluminio materia prima seconda (Reg. CE 333/2011), con la successiva colata continua e una prima laminazione del nastro così ottenuto.

Le fasi di processo svolte sono:

- Ricevimento materie prime:
 - da inviare al reparto fonderia: sfridi (scarti prodotti dalla laminazione) sottili pressati in “paccotti”, sfridi pesanti sciolti, mps e pani di alluminio vergini;
 - da inviare al reparto laminazione pesante: bobine di alluminio;
- Fusione sfridi sottili: i “paccotti” vengono inseriti in un forno di fusione ad induzione (una carica ogni 30 minuti, da 400-500 kg di materiale, $T \approx 750^{\circ}\text{C}$, capacità del forno ≈ 6 t);
- Fusione sfridi pesanti: un forno di fusione a suola funzionante a metano viene alimentato con il materiale fuso proveniente dal forno ad induzione, con gli sfridi pesanti e, in caso di necessità, con pani di alluminio vergini ($T \approx 780^{\circ}\text{C}$, capacità del forno ≈ 25 t);
- Attesa: l’alluminio fuso proveniente dal forno a suola passa nel forno di attesa a metano ($T \approx 780^{\circ}\text{C}$, capacità del forno ≈ 25 t);
- Degasaggio: il materiale proveniente dal forno di attesa subisce un’operazione di degasaggio tramite flusso di azoto;
- Colata continua: terminato il degasaggio avviene la formazione della bobina e la rifilatura dei bordi;
- Trattamento termico: si procede alla ricottura del materiale in un forno a metano ($T \approx 500^{\circ}\text{C}$);
- Laminazione pesante (LAP): le bobine prodotte con la colata continua oppure acquistate dall’esterno vengono sottoposte ad una prima laminazione (utilizzo di circa 0,44 kg di olio di laminazione/t materiale lavorato).

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall’Azienda unitamente all’istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale e successive modifiche e integrazioni.

2. CONDIZIONI GENERALI

1. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro impiantistico descritto nel precedente quadro tecnico e alla documentazione presentata dal Gestore.
2. Il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell’**attività di controllo** da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a. deve essere permesso l’accesso all’interno dell’insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l’espletamento dei controlli;
 - b. deve essere assicurata la presenza nell’insediamento, durante l’attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.); tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il

- prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
- d. deve essere consentito il controllo di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
 - e. deve essere garantita l'accessibilità in condizioni di sicurezza e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua e in aria.
3. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs.152/2006, il Gestore, prima di dare attuazione agli **adempimenti richiesti** secondo le scadenze riportate, deve darne comunicazione alla Città Metropolitana di Torino; nel caso in cui, per motivate esigenze tecniche, non sia possibile garantire il rispetto di una delle scadenze indicate, il Gestore deve provvedere ad informarne anticipatamente il prima possibile la Città Metropolitana di Torino, indicando le motivazioni e i tempi necessari per adempiere a quanto richiesto.
 4. Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle Linee Guida sui sistemi di monitoraggio emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n.107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).
 5. I **risultati dei controlli** previsti dalle procedure interne devono essere conservati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. Eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
 - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.
 6. La documentazione aziendale relativa alle procedure di **intervento in caso di guasti e di emergenza** deve essere aggiornata secondo le disposizioni contenute nel presente atto.
 7. Il Gestore deve inviare il **Report Ambientale** con gli esiti dei controlli, le comunicazioni e le relazioni richieste secondo quanto riportato al Capitolo 9 "Comunicazioni agli enti". In particolare deve fornire i dati richiesti nella Tabella 9.3, al fine di poter verificare che le prestazioni aziendali siano in linea con gli indici relativi alle migliori tecnologie disponibili.
 8. Sono esclusi dal rispetto delle condizioni riportate nella presente autorizzazione gli **impianti dismessi** o di cui non è più previsto l'utilizzo e di cui il gestore abbia provveduto a dare comunicazione alla Città Metropolitana di Torino. Nel caso tali impianti siano ancora presenti in stabilimento, devono essere segnalati con apposita cartellonistica. Le apparecchiature devono essere scollegate dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica) e i punti di emissione devono essere scollegati o sigillati. Nel caso di successiva riattivazione

dell'impianto, deve essere dato avviso alla Città Metropolitana di Torino **almeno 60 giorni prima della riattivazione** e, qualora richiesti, devono essere svolti gli autocontrolli periodici con le modalità descritte nella parte "Monitoraggio e controllo".

9. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore deve informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte, in caso di **violazione delle condizioni dell'autorizzazione**, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
10. Ai sensi dell'art 29-undecies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in caso di **incidenti o eventi imprevisti** che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte dell'evento accaduto e delle misure adottate.

3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, almeno **60 giorni** prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città Metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino.
2. Il Gestore deve **allegare** alla comunicazione di modifica la planimetria e/o lo schema di funzionamento della parte di installazione modificata, e una relazione che descriva gli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto al quadro autorizzativo riportato nel presente provvedimento.
3. In caso di modifica dell'installazione, il Gestore deve valutare la necessità di **aggiornare** e, se del caso, allegare alla comunicazione di modifica le informazioni trasmesse ai sensi del Capitolo 7 "Protezione dl suolo e delle acque sotterranee" (Valutazione preliminare della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e Relazione di riferimento), nonché quelle trasmesse ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20 febbraio 2006 (Piano di prevenzione e gestione delle acque di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne).
4. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve informare la Città Metropolitana di Torino ed l'ARPA Piemonte in merito ad ogni nuova istanza presentata

ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei **rischi da incidenti rilevanti**, ai sensi della normativa in materia di **valutazione di impatto ambientale** ed ai sensi della normativa in **materia urbanistica**. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

5. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui intervengano **variazioni nella titolarità** della gestione dell'impianto, il vecchio e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** alla Città Metropolitana di Torino, anche nella forma dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

4. EMISSIONI IN ATMOSFERA

4.1. LIMITI DI EMISSIONE

1. I **valori limite** di emissione fissati nel Quadro Emissioni in Atmosfera del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
2. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di **avviamento** e di **arresto**. Il Gestore è tenuto comunque ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.
3. I valori limite espressi in **g/MW** si riferiscono alla potenza termica nominale complessiva dei bruciatori sottesi a ciascun camino. Ai fini della verifica di conformità a tali valori limite, ove un unico flusso di fumi (provenienti da uno o più bruciatori) venga emesso attraverso due o più camini, deve essere fatto riferimento alla somma dei flussi di massa rilevati alle emissioni di ciascun camino verso cui tale flusso è ripartito.

4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

4. Il Gestore deve assicurare che l'**esercizio e la manutenzione degli impianti** siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni in atmosfera del presente allegato.
5. I sistemi di aspirazione, di contenimento delle emissioni e gli impianti e macchinari devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuate a cura del Gestore **manutenzioni ed ispezioni periodiche** con la cadenza riportata nei manuali di fornitura dell'impianto. Deve essere tenuta traccia per almeno cinque anni degli interventi manutentivi e

delle verifiche effettuate sui sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni, riportando la data, la fase produttiva, l'impianto e l'oggetto dell'intervento. Le registrazioni degli interventi devono essere messe a disposizione degli enti preposti al controllo.

6. In tutte le fasi di esercizio degli impianti deve essere evitato, per quanto tecnicamente possibile, il rilascio di **emissioni diffuse** anche adottando le misure indicate nel D. Lgs. n. 152/06, Parte V, Allegato V.
7. Ogni qualvolta si verifichi un'**anomalia** di funzionamento o un'**interruzione** di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediatamente misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti.
8. Qualora il Gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, un **valore limite di emissione è superato**:
 - a. adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
 - b. informa entro le otto ore successive all'evento la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
9. Il Gestore deve effettuare la **taratura annuale dei bruciatori** asserviti al forno a suola e al forno di attesa, con contestuale verifica del parametro CO, anche con sistemi automatici a celle elettrochimiche, trasmettendo i certificati di taratura con il Report Ambientale annuale, a partire da quello riferito all'anno 2015 (entro il 30 aprile 2016).

4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

10. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di **idonee prese** (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate secondo le indicazioni del capitolo 4 del Metodo UNICHIM 422 (Manuale n. 122 – Misure alle emissioni). Tali prese devono essere posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme del capitolo 2 del medesimo Metodo.
11. La **sigla identificativa** dei punti d'emissione compresi nel Quadro Emissioni in atmosfera deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.
12. La **sezione di campionamento** deve essere resa accessibile ed agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza. Qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture fisse, il Gestore deve garantire la disponibilità di opportune piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale tecnico preposto al controllo.
13. I **condotti di scarico** devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in

materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 m.

4.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO

14. Il Gestore deve verificare, in continuità temporale con gli ultimi autocontrolli eseguiti, il rispetto dei valori limite fissati per i punti di emissione mediante una campagna di misurazioni analitiche (**autocontrolli periodici**) con la periodicità e secondo le indicazioni contenute nel Quadro Emissioni in atmosfera durante le più gravose condizioni di esercizio degli impianti.
15. Non sono soggette ad autocontrollo le attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante (art. 272, comma 1 e parte I, Allegato IV alla parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), nonché le attività indicate come “emissioni trascurabili” o “inquinanti trascurabili”.
16. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino ed al dipartimento provinciale dell'ARPA, con **almeno 15 giorni di anticipo**, le date in cui intende effettuare gli autocontrollo periodici alle emissioni.
17. Il Gestore deve trasmettere, **annualmente entro il 30 aprile**, alla Città Metropolitana di Torino, al dipartimento provinciale dell'ARPA e al Comune di Volpiano il Report Ambientale contenente le risultanze degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera, allegando i certificati analitici redatti conformemente al modello CONTR.EM e secondo le modalità previste al Capitolo 9 “Comunicazioni agli enti”.
18. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, rilevati al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc.) e definite in Tabella 9.3.
19. Per il punto di emissione in atmosfera n. **110 (fonderia)**, il Gestore deve effettuare i campionamenti ai fini dell'autocontrollo periodico durante le prime fasi di fusione di un carico nel forno a induzione.
20. Per il punto di emissione in atmosfera n. **110 (fonderia)**, il Gestore deve effettuare un monitoraggio per i parametri PCDD/F (policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani), PCB (policlorobifenili) e IPA (idrocarburi policiclici aromatici), eseguendo un campionamento **entro 60 giorni** dall'emanazione del presente atto, durante le prime fasi di fusione nel forno a induzione, e trasmettendo i risultati alla Città Metropolitana di Torino e al dipartimento provinciale dell'ARPA **entro 45 giorni** dalla loro effettuazione.

I metodi analitici da utilizzare sono i seguenti:

- PCDD/F e PCB: UNI EN 1948

- IPA : ISO 11338

Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino ed al dipartimento provinciale dell'ARPA, con **almeno 15 giorni di anticipo**, le date in cui intende effettuare il campionamento.

In occasione del campionamento sui microinquinanti organici suddetti deve essere eseguita anche l'analisi per gli altri parametri indicati al paragrafo 4.5 "Quadro Emissioni" per il camino 110; tale analisi può sostituire il campionamento annuale previsto per la suddetta emissione.

21. Per il punto di emissione in atmosfera n. **106 (forno di ricottura)**, il Gestore deve effettuare almeno cinque campionamenti non continuativi, da svolgersi nelle prime 6 ore del ciclo di trattamento. I valori limite indicati al paragrafo 4.5 "Quadro Emissioni" sono da considerarsi valori medi sull'intero ciclo di ricottura.
22. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988).

I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella seguente Tabella 4.4.1. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

Tabella 4.4.1 – Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera

| Inquinante | Norme | |
|--------------------|--|----------------------------|
| | UNI | ISO |
| NO _x | UNI 10878:2000 | ISO 10849:1996 |
| CO | UNI EN 15058:2006 | ISO 12039:2001 |
| COV | UNI EN 12619:2002 UNI EN 13526:2002 | ---- |
| Polveri totali | UNI EN 13284-1:2003 | ISO 9096 :2003/Cor. 1:2006 |
| Velocità e portata | UNI 10169:2001 | ISO 10780:1994 |

4.5. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA

Valori Limite alle Emissioni Convogliate in Atmosfera, Frequenza e Modalità di Controlli Periodici

| Punto di emissione | Impianto di Provenienza | Portata [Nm ³ /h] | Inquinanti | | Impianto di abbattimento | Frequenza autocontrollo | |
|--------------------|---|------------------------------|---|--|--------------------------|---|------------------------|
| | | | Tipologia (2) | Limiti | | | |
| | | | | Concentrazione [mg/Nm ³] (1) | | | Flusso di massa [kg/h] |
| 95 | Laminazione pesante (LAP) | 108000 | Polveri totali comprese nebbie oleose | 10 | 1,08 | Assorbitore ad olio (VAIPURE) | Annuali |
| | | | COT | 80 | 8,64 | | |
| 110 | Fonderia | 70000 | Polveri totali | 5 | 0,350 | Venturi scubber + torre di lavaggio a riempimento | Annuali |
| | | | NOx | 50 | 0,670 | | |
| | | | CO | 50 | 3,500 | | |
| | | | COT | 10 | 0,700 | | |
| 102 | Area taglio refrattario | 3500 | Polveri totali | 10 | 0,035 | Filtro a cartucce | Annuali |
| 106 | Forno di ricottura a metano | 8300 | Polveri totali | 5 | 0,042 | ---- | Annuali (3) |
| | | | COT | 50 | 0,415 | | |
| | | | NOx (come NO ₂) | 200 g/MW | | | |
| 96 | 2 bruciatori a metano asserviti al forno di attesa (2930 kW totali) | 1500 | Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, D.Lgs. 152/06 (Parte I, Allegato IV alla parte V, lettera dd) | | | | |

| Punto di emissione | Impianto di Provenienza | Portata [Nm ³ /h] | Inquinanti | | Impianto di abbattimento | Frequenza autocontrollo | |
|--------------------|-------------------------------|---|---------------|--|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | Tipologia (2) | Limiti | | | |
| | | | | Concentrazione [mg/Nm ³] (1) | | | Flusso di massa [kg/h] |
| 103 | Cappa laboratorio chimico | Non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, D.Lgs. 152/06 (Parte I, Allegato IV alla parte V, lettera jj) | | | | | |
| 108 | Vasca triacido di laboratorio | | | | | | |

NOTE AL QUADRO EMISSIONI

- (1) *I valori limite sono espressi come valori medi orari e si riferiscono al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni fisiche normali (0°C e 0,101 MPa).*
- (2) *Con il termine COT si intende Carbonio Organico Totale espresso come C, ad esclusione della componente metanica.*
- (3) *Effettuare l'autocontrollo durante le prime 6 ore del ciclo e con cinque campionamenti non continuativi. Esclusivamente per il forno di ricottura, i valori limite di emissione indicati sono da considerarsi valori medi sull'intero ciclo di ricottura.*

5. CICLO DELLE ACQUE

5.1. SITUAZIONE ESISTENTE

5.1.1 Approvvigionamento Idrico

Per l'approvvigionamento idrico dell'installazione sono presenti un allacciamento da acquedotto SMAT per gli usi civili (circa 14000 m³/anno) ed un prelievo da pozzo per gli usi industriali (circa 350000 m³/anno), entrambi intestati a COMITAL ed utilizzati da vari stabilimenti del comprensorio (COMITAL, LAMALU, Cofresco, FTS).

5.1.2 Scarico Acque Reflue e Meteoriche

LAMALU S.p.A. genera unicamente un refluo industriale costituito da acque di raffreddamento indiretto dei macchinari di laminazione. Tale scarico viene inviato al trattamento nell'impianto di proprietà e gestione COMITAL, per cui quest'ultima risulta svolgere l'attività IPPC codice 6.11. Anche le acque meteoriche e i reflui civili di tutta l'installazione vengono inviate allo stesso trattamento, ed infine scaricate nel Rio San Giovanni. Pertanto LAMALU S.p.A. non ha titolarità sullo scarico finale, e le valutazioni relative al ciclo delle acque vengono demandate all'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo a COMITAL.

6. GESTIONE DEI RIFIUTI

La gestione dei rifiuti generati dall'attività deve avvenire nel rispetto delle disposizioni sul **deposito temporaneo** stabilite nella parte IV, art. 183, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

7. PROTEZIONE SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE

1. Il Gestore deve eseguire una **valutazione preliminare** del rischio di contaminazione seguendo la procedura di cui all'Allegato I del D.M. n. 272 del 13 novembre 2014, per verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della Relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee (all'art. 5, comma 1, lett. v-bis, del D.lgs 152/2006), presentandone gli esiti all'autorità competente **entro 6 mesi dall'emanazione del presente atto**.
2. Qualora gli esiti della procedura di cui all'Allegato I del D.M. n. 272 del 13 novembre 2014 indichino l'obbligo di presentare la **Relazione di riferimento**, il Gestore è tenuto a presentare tale Relazione, **entro 18 mesi dall'emanazione del presente atto**.
3. A seguito dell'esame della documentazione presentata ai sensi dei punti 1 e 2 del presente capitolo, potranno essere disposti ulteriori e specifici approfondimenti ai fini della validazione della Relazione stessa come previsto dall'art. 29-ter, comma 1, lettera m), del D.lgs 152/06 e

programmati controlli periodici sul suolo e sulle acque sotterranee ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis, del D.lgs 152/06.

4. Nel caso di cessazione definitiva delle attività, il Gestore deve trasmettere alla Città Metropolitana di Torino un **Piano di dismissione dell'installazione**, contenente una valutazione dello stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti (come definite all'art. 5, comma v-octies), del D.lgs. 152/06 e s.m.i.) usate, prodotte o rilasciate dall'installazione e una descrizione degli interventi necessari ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinques, del D.lgs 152/06, per rimediare ad eventuali fenomeni di inquinamento conseguenti alle attività autorizzate. Il Piano di dismissione dovrà inoltre indicare le modalità e le tempistiche relative alle operazioni conseguenti alla cessazione dell'attività produttiva (ad esempio: smantellamento impianti, svuotamento serbatoi, smaltimento di tutti i rifiuti presenti nell'installazione, ecc.), al fine di evitare fenomeni di inquinamento.
5. A garanzia dell'obbligo di riportare il sito allo stato constatato nella Relazione di riferimento, qualora dovuta, al momento della cessazione definitiva dell'attività, il Gestore dovrà prestare **adeguate garanzie finanziarie**, secondo le modalità che saranno stabilite dal D.M. che sarà adottato ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del D.Lgs 152/06, entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso Decreto e salvo diversi termini in esso stabiliti. Le installazioni per le quali non è necessaria la presentazione della Relazione di riferimento di cui all'articolo 29-quater, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 152/06, non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie di cui al presente punto.

8. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Volpiano ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica, pubblicato sul B.U.R. n. 1 del 5 gennaio 2005. Pertanto i **limiti acustici** attualmente in vigore sono quelli contenuti nel D.P.C.M. 14/11/1997.

9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi e i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 9.1 e 9.2.

Tabella 9.1 – Comunicazioni periodiche agli enti

| Evento | Enti a cui inviare la comunicazione | Data |
|---|--|--|
| Presentazione del Report Ambientale (prescrizione n. 2.7) | - C. M. di Torino - ARPA - Comune Volpiano - SMAT | Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di effettuazione degli autocontrolli |
| Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti le emissioni in atmosfera (prescrizione n. 4.4-16) | - C. M. di Torino - ARPA | Almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento |

Tabella 9.2 – Altre comunicazioni

| Evento | Enti a cui inviare la comunicazione | Data |
|--|-------------------------------------|---|
| Realizzazione adempimenti richiesti (prescrizione n. 2-3) | - C. M. di Torino | Comunicazione preventiva |
| Dismissione di impianti di cui non è più previsto l'utilizzo (prescrizione n. 2-8) | - C. M. di Torino | Comunicazione preventiva |
| Riattivazione di impianti dichiarati dismessi (prescrizione n. 2-8) | - C. M. di Torino | Con almeno 60 giorni di anticipo |
| Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione (prescrizione 2-9) | - C. M. di Torino - ARPA | Avviso immediato |
| Comunicazione in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente (prescrizione n. 2-10) | - C. M. di Torino - ARPA | Avviso immediato |

| Evento | Enti a cui inviare la comunicazione | Data |
|--|-------------------------------------|---|
| Eventuali comunicazioni di modifica (prescrizione n. 3-1) | - C. M. di Torino | Con almeno 60 giorni di anticipo |
| Comunicazione riguardo ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti , della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica (prescrizione n. 3-4) | - C. M. di Torino - ARPA | Comunicazione preventiva, prima di realizzare gli interventi |
| Variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto (prescrizione n. 3-5) | - C. M. di Torino | Entro 30 giorni |
| Eventuale superamento di un valore limite di emissione in atmosfera (prescrizione n. 4.2-8) | - C. M. di Torino - ARPA | Entro le otto ore successive all'evento |
| Comunicazione della data del controllo per PCDD/F, PCB, IPA su camino 110 (prescrizione n. 4.4-20) | - C. M. di Torino - ARPA | Almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento |
| Risultati analisi per PCDD/F, PCB, IPA su camino 110 (prescrizione n. 4.4-20) | - C. M. di Torino - ARPA | Entro 45 giorni dall'effettuazione |
| Valutazione preliminare del rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee (Allegato I D.M. 272/14) (prescrizione n. 7-1) | - C. M. di Torino | Entro 6 mesi dalla data di emanazione del presente atto |
| Relazione di riferimento (prescrizione n. 7-2) | - C. M. di Torino | Entro 18 mesi dalla data di emanazione del presente atto |
| Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività e Piano di dismissione dell'installazione (prescrizione n. 7-4) | - C. M. di Torino | Nel caso di cessazione definitiva dell'attività |

I contenuti del Report Ambientale sono descritti nella Tabella 9.3:

Tabella 9.3 – Contenuti del Report Ambientale

| Descrizione | Riferimenti |
|---|------------------------|
| Dati di produzione: - quantità prodotto finito - consumo energetico specifico - consumi specifici di metano | prescrizione n. 2-7 |
| Certificati di taratura dei bruciatori dei forni | prescrizione n. 4.2-9 |
| Risultati degli autocontrolli annuali pertinenti le emissioni in atmosfera | prescrizione n. 4.4-17 |

Il **Report Ambientale** deve essere inviato annualmente entro il **30 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento provinciale dell'ARPA e al Comune di Volpiano.

Una copia del Report Ambientale e i certificati analitici delle analisi alle emissioni in atmosfera e negli scarichi idrici devono essere conservati presso l'Azienda fino al riesame della presente autorizzazione; i risultati dei monitoraggi richiesti dovranno essere riassunti in forma aggregata (andamento nel tempo, media, varianza...) e riportati in allegato all'istanza di riesame della presente autorizzazione.

I Certificati analitici degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera devono essere redatti utilizzando il **modello CONTR.EM 2.0** adottato dalla Provincia di Torino con D.D. 181-47944/2010 e scaricabile dal sito internet della Città Metropolitana di Torino.

Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle Linee Guida sui sistemi di monitoraggio emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n.107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).